

ORDINANZA N. 45/2026
Aeroporto di Roma Urbe

Estromissione e rilascio del bene del demanio aeronautico civile detenuto da Romavia S.r.l.

IL DIRIGENTE DELL'ENAC
Competente per la Direzione Territoriale Lazio

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO** il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del Codice della navigazione, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 3, 7, 8 e 10;
- VISTA** la concessione prot. n. ENAC-ECI-09/08/2017-0082346-P del 9 agosto 2017, relativa all'hangar della superficie di circa mq. 772 presso l'Aeroporto di Roma Urbe e i successivi provvedimenti ENAC di proroga del predetto rapporto concessorio, che ne hanno differito la scadenza sino al 26 aprile 2023;
- VISTA** la nota di ENAC Servizi S.r.l. prot. n. ENACSERVIZI-ESAMM-23/06/2026-0002338-P del 23 giugno 2026, con la quale è stato richiesto alla Direzione Territoriale di procedere agli adempimenti necessari al rilascio dell'hangar, ivi compresa l'emissione dell'ordinanza di estromissione;
- VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 0117822-P del 20 luglio 2026, con la quale la Direzione Territoriale Lazio ha comunicato a Romavia S.r.l. l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del bene del demanio aeronautico civile sopra indicato;
- VISTE** la memoria e la documentazione presentate da Romavia S.r.l. nell'ambito della partecipazione al procedimento ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241/1990;
- VISTA** la richiesta di integrazione istruttoria rivolta a ENAC Servizi S.r.l. a seguito dell'esame delle osservazioni formulate da Romavia S.r.l., volta ad acquisire elementi aggiornati in ordine all'attualità e alla tempistica delle esigenze relative al bene oggetto del procedimento;
- VISTA** la nota di ENAC Servizi S.r.l. prot. n. ENAC-PROT-21/09/2026-0150369-A del 21 settembre 2026, con la quale sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti;

- VISTO** il riscontro dell'Ufficio Attività Aeronautiche in ordine alle conseguenze della cessazione della disponibilità dell'hangar sull'attività di manutenzione aeronautica certificata Part-145 esercitata da Romavia S.r.l.;
- CONSIDERATO** che l'istruttoria ha avuto ad oggetto, tra l'altro, la durata e cessazione del titolo concessorio, le osservazioni formulate da Romavia S.r.l., le esigenze rappresentate dalla Società in relazione alla prosecuzione dell'attività di manutenzione aeronautica certificata Part-145 e l'attualità dell'interesse dell'Amministrazione alla disponibilità dell'hangar;
- CONSIDERATO** che il titolo concessorio relativo all'hangar di circa mq. 772, oggetto della concessione prot. n. ENAC-ECI-09/08/2017-0082346-P del 9 agosto 2017, per effetto dei successivi provvedimenti di proroga adottati da ENAC, è cessato alla data del 26 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che, sulla base della documentazione acquisita al procedimento, non risulta intervenuto alcun ulteriore titolo concessorio o altro atto idoneo a prorogare la durata del rapporto oltre il 26 aprile 2023, né risulta pertanto un valido titolo legittimante la permanenza di Romavia S.r.l. nella disponibilità dell'hangar;
- CONSIDERATO** che Romavia S.r.l., nell'ambito della partecipazione procedimentale, non ha contestato, allo stato degli atti, la cessazione del titolo alla data del 26 aprile 2023, chiedendo tuttavia l'ostensione dei provvedimenti di proroga, successivamente trasmessi alla Società;
- CONSIDERATO** che la documentazione relativa alla concessione e ai successivi provvedimenti di proroga è stata resa disponibile alla Società nell'ambito della partecipazione procedimentale e che tale documentazione non ha fatto emergere elementi idonei a modificare la ricostruzione della durata del rapporto concessorio;
- CONSIDERATO** che Romavia S.r.l. ha richiamato la pendenza del giudizio civile R.G. n. 54401/2024 innanzi al Tribunale ordinario di Roma e ha chiesto che tale circostanza sia considerata nella determinazione delle modalità e dei tempi del rilascio;
- CONSIDERATO** che dal provvedimento del Tribunale ordinario di Roma dell'8 luglio 2025 risulta che non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e che la causa è stata rinviata all'udienza del 24 febbraio 2027 per l'assunzione in decisione;
- CONSIDERATO** che, allo stato degli atti e delle verifiche effettuate, non risulta intervenuto alcun provvedimento giudiziale di sospensione o altro provvedimento idoneo a impedire la conclusione del presente procedimento amministrativo;
- CONSIDERATO** che Romavia S.r.l. ha rappresentato che la disponibilità dell'hangar è funzionale allo svolgimento dell'attività di manutenzione aeronautica esercitata in regime di certificazione Part-145 e che il rilascio del bene, in assenza di una struttura alternativa, potrebbe incidere sulla continuità dell'attività e sulla certificazione;

- CONSIDERATO** che, nell'ambito dell'istruttoria, l'Ufficio Attività Aeronautiche ha rappresentato che la presenza nell'hangar degli aeromobili, delle parti di ricambio e delle attrezzature di officina è funzionale all'attività di manutenzione Part-145 e che la continua indisponibilità di strutture idonee può rendere difficoltoso assicurare il corretto controllo delle aree tecniche, dei materiali e delle attrezzature e lo svolgimento regolare delle attività di manutenzione, con possibili conseguenze sulla certificazione dell'organizzazione;
- CONSIDERATO** che tali elementi sono stati valutati ai fini della determinazione del termine per il rilascio, senza che dagli atti del procedimento emerga un diritto della Società alla permanenza nello specifico bene demaniale o un obbligo dell'Amministrazione di mettere a disposizione un diverso bene aeroportuale;
- CONSIDERATO** che la richiesta di individuazione di una struttura alternativa non costituisce pertanto condizione per la conclusione del procedimento, ferma restando la possibilità di valutare eventuali soluzioni alternative nell'ambito delle competenze proprie di ENAC Servizi S.r.l. e compatibilmente con la pianificazione dello scalo;
- CONSIDERATO** che Romavia S.r.l. ha contestato la concretezza e l'attualità dell'intervento previsto sul bene, rilevando l'assenza, nella documentazione inizialmente trasmessa, di un progetto definitivo, di un affidamento dei lavori, di una data certa di avvio e di un cronoprogramma sufficientemente definito;
- CONSIDERATO** che la documentazione acquisita nel corso del procedimento comprende l'estratto della Relazione descrittiva del Piano di Destinazione d'Uso e la tavola progettuale nella quale l'intervento relativo all'hangar B2 è qualificato come "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE DELL'HANGAR";
- CONSIDERATO** che ENAC Servizi S.r.l., con la nota prot. n. ENAC-PROT-21/09/2026-0150369-A del 21 settembre 2026, ha precisato che il Piano di Destinazione d'Uso, approvato con Determina prot. n. 3015/2025 del 10 novembre 2025, prevede la demolizione e la fedele ricostruzione dell'hangar attualmente detenuto da Romavia S.r.l. e ha altresì rappresentato che la demolizione è stata autorizzata nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, che la fase autorizzativa si è conclusa positivamente e che la fase progettuale è stata avviata;
- CONSIDERATO** che ENAC Servizi S.r.l. ha indicato nel mese di marzo 2027 il termine entro il quale è necessaria la piena disponibilità dell'hangar, al fine di non penalizzare il programma di riqualificazione dello scalo;
- CONSIDERATO** che l'Amministrazione è chiamata a contemperare l'interesse pubblico alla disponibilità e alla corretta gestione del bene del demanio aeronautico civile, nonché alla realizzazione delle finalità aeroportuali accertate nell'istruttoria, con l'interesse privato di Romavia S.r.l. alla prosecuzione delle proprie attività;
- CONSIDERATO** che, nel predetto bilanciamento, l'interesse pubblico alla disponibilità del bene prevale, nel caso concreto, sull'interesse della Società alla

permanenza nella detenzione del medesimo oltre la cessazione del titolo concessorio, fermo restando che le esigenze connesse all'attività certificata Part-145 sono state considerate nella determinazione del termine per la restituzione;

CONSIDERATO che gli elementi acquisiti consentono pertanto di ritenere l'esigenza di disponibilità dell'hangar attuale e concretamente collegata a un intervento formalmente programmato, autorizzato e in fase di sviluppo progettuale, senza attribuire all'intervento un livello di definizione superiore a quello effettivamente documentato;

CONSIDERATO che l'Amministrazione deve tenere conto, nella determinazione del termine di rilascio, sia dell'esigenza di acquisire la piena disponibilità dell'hangar entro marzo 2027 sia delle conseguenze che il rilascio determina sull'attività di manutenzione aeronautica certificata Part-145 esercitata da Romavia S.r.l.;

CONSIDERATO che non è emerso dagli atti un elemento tecnico o normativo idoneo a giustificare un termine minimo di 24 mesi per il rilascio, né un diritto della Società alla ricollocazione in altro bene demaniale;

RITENUTO pertanto congruo individuare nel 28 febbraio 2027 il termine per la restituzione dell'hangar, in quanto tale termine consente di assicurare la piena disponibilità del bene entro il mese di marzo 2027 e, al contempo, attribuisce alla Società un periodo effettivo e ragionevole per organizzare il trasferimento degli aeromobili, delle attrezzature, dei materiali e delle attività attualmente svolte nell'hangar;

RITENUTO che il rilascio debba avvenire con la rimozione delle persone e dei beni nella disponibilità di Romavia S.r.l. e secondo le condizioni previste dal rispettivo titolo concessorio e dagli atti che ne hanno disciplinato l'utilizzo;

RITENUTO che sussistano pertanto i presupposti per disporre l'estromissione e il rilascio del bene del demanio aeronautico civile detenuto da Romavia S.r.l.;

ORDINA

Art. 1 È disposta l'estromissione della società Romavia S.r.l. dal bene del demanio aeronautico civile sito presso l'Aeroporto di Roma Urbe, costituito dall'hangar della superficie di circa mq. 772, oggetto della concessione prot. n. ENAC-ECI-09/08/2017-0082346-P del 9 agosto 2017, come individuato in premessa.

Art. 2 Romavia S.r.l. è tenuta a rilasciare e restituire l'hangar di cui all'articolo 1 entro e non oltre il 28 febbraio 2027, provvedendo alla rimozione delle persone e dei beni nella propria disponibilità e assicurando la riconsegna del bene secondo le modalità previste dagli atti che ne hanno disciplinato l'utilizzo.

La presenza nell'hangar di beni o aeromobili nella disponibilità di soggetti terzi non comporta, nei confronti di tali soggetti, alcun obbligo derivante dal

presente provvedimento. Le relative modalità di gestione e di eventuale rimozione saranno definite dai soggetti competenti, in coordinamento con ENAC Servizi S.r.l.

- Art. 3** Le operazioni di rilascio e riconsegna del bene saranno concordate con ENAC Servizi S.r.l., quale soggetto affidatario della gestione dell'Aeroporto di Roma Urbe, al fine di consentire la verifica delle condizioni di riconsegna e la presa in consegna del bene, anche con riferimento alla presenza nell'hangar dell'aeromobile nella disponibilità di soggetti terzi.
- Art. 4** Decorso inutilmente il termine stabilito dall'articolo 2, ENAC si riserva di adottare ogni ulteriore misura prevista dall'ordinamento per conseguire il rilascio del bene e la sua restituzione nella disponibilità dell'Amministrazione.
- Art. 5** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
- Art. 6** La presente Ordinanza è notificata a Romavia S.r.l. e trasmessa a ENAC Servizi S.r.l. per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

Roma Fiumicino, 29/09/2026

Il Direttore Territoriale Lazio
Dott.ssa Patrizia Terlizzi



Patrizia Terlizzi
ENAC - Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile
29.09.2026 12:32:10 GMT+01:00